ACCORDO TERRITORIALE per i territori dei Comuni di

ALTIVOLE, ARCADE, ASOLO, BORSO DEL GRAPPA, BREDA DI PIAVE, CAERANO DI SAN MARCO, CAPPELLA MAGGIORE, CASTELCUCCO, CASTELLO DI GODEGO, CAVASO DEL TOMBA, CESSALTO, CHIARANO, CIMADOLMO, CISON DI VALMARINO, CODOGNE', COLLE UMBERTO, CORDIGNANO, CORNUDA, CROCETTA DEL MONTELLO, FARRA DI SOLIGO, FOLLINA, FONTANELLE, FONTE, FREGONA, GAIARINE, GIAVERA DEL MONTELLO, GODEGA DI SANT'URBANO, GORGO AL MONTICANO, ISTRANA, LORIA, MANSUE', MARENO DI PIAVE, MASER, MASERADA, MEDUNA DI LIVENZA, MIANE, MONASTIER DI TREVISO, MONFUMO, MORGANO, MORIAGO DELLA BATTAGLIA, NERVESA DELLA BATTAGLIA, ORMELLE, ORSAGO, PEDEROBBA, PIEVE DEL GRAPPA, PONTE DI PIAVE, PORTOBUFFOLE', POSSAGNO, POVEGLIANO, QUINTO DI TREVISO, REFRONTOLO, RESANA, REVINE LAGO, SALGAREDA, SAN FIOR, SAN PIETRO DI FELETTO, SAN POLO DI PIAVE, SAN VENDEMIANO, SAN ZENONE DEGLI EZZELINI, SANTA LUCIA DI PIAVE, SARMEDE, SEGUSINO, SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, TARZO, VAZZOLA, VIDOR, ZENSON DI PIAVE.

comuni sotto i 10.000 abitanti rilevati con censimento anno 2021

in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e del decreto 16 gennaio 2017 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Fra le seguenti organizzazioni:

A.P.E., ASSOCIAZIONE PROPRIETA' EDILIZIA - CONFEDILIZIA TREVISO

confediliziatreviso@pec.confediliziatreviso.it/ in persona del Presidente Geom. Marcello Furlan

U.P.P.I., UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI – TREVISO

segreteria@pec.uppitreviso.it;

in persona del Presidente Avv. Marzio Bolondi

A.S.P.P.I., ASSOCIAZIONE SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI – TREVISO

asppi.treviso@pec.it;

in persona del Presidente Avv. Andrea Gatto

CONFAPPI, CONFEDERAZIONE PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILIARE – TREVISO

confappi.tv@pec.it;

in persona del Presidente Dott.ssa Ines Durante

CONFABITARE, ASSOCIAZIONE PROPRIETARI IMMOBILIARI – TREVISO

confabitare.treviso@pec.it;

in persona del Presidente Avv. Francesco Marini

SUNIA, SINDACATO UNITARIO NAZIONALE INGULLINI ET

ASSEGNATARI - TREVISO

sunia.treviso@pecgil.it;

in persona del Segretario Provinciale Dott.ssa Deborah Marcon

S.I.C.E.T, SINDACATO INQUILINI CASA E TERRITORIO – TREVISO

sicet-treviso@pec.it;

nella rappresentanza territoriale del Sig. Stefano Bellotto

U.N.I.A.T., UNIONE NAZIONALE INQUILINI AMBIENTE E TERRITORIO – TREVISO

treviso.uilveneto@pec.it;

in persona del Responsabile Territoriale Sig. Mario Tozzato.

A.P.P.C., ASSOCIAZIONE PICCOLI PROPRIETARI CASE

appcbelluno@pec.it;

in persona del delegato Sig Sacchet Michele

ASSOCASA

presidente@pec.assocasasindacato.it;

in persona del delegato dott. Iafullo Pasquale

FEDER CASA

info@pec.feder-casa.org; BRUND BIANCHIN

in persona del delegato Sig. Zordan

PREMESSO

che il 16 gennaio 2017 è stato emesso il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze indicato in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

 che, per i comuni più oltre indicati, risultano scaduti tutti gli accordi stipulati nel corso del 2017-218 e pertanto si rende necessario provvedere alla stipula di un nuovo accordo valido per i territori di ciascuno di tali Comuni. Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Tutti gli accordi territoriali stipulati in precedenza sono integralmente sostituiti dal presente, con validità per i territori amministrativi dei Comuni di

ALTIVOLE, ARCADE, ASOLO, BORSO DEL GRAPPA, BREDA DI PIAVE, CAERANO DI SAN MARCO, CAPPELLA MAGGIORE, CASTELCUCCO, CASTELLO DI GODEGO, CAVASO DEL TOMBA, CESSALTO, CHIARANO, CIMADOLMO, CISON DI VALMARINO, CODOGNE', COLLE UMBERTO, CORDIGNANO, CROCETTA DEL MONTELLO, FARRA DI SOLIGO, FOLLINA, FONTANELLE, FONTE, FREGONA, GAIARINE, GIAVERA DEL MONTELLO, GODEGA DI SANT'URBANO, GORGO AL MONTICANO, ISTRANA, LORIA, MANSUE', MARENO DI PIAVE, MASER, MASERADA, MEDUNA DI LIVENZA, MIANE, MONASTIER DI TREVISO, MONFUMO, MORGANO, MORIAGO DELLA BATTAGLIA, NERVESA DELLA BATTAGLIA, ORMELLE, ORSAGO, PEDEROBBA, PIEVE DEL GRAPPA, PONTE DI PIAVE, PORTOBUFFOLE', POSSAGNO, POVEGLIANO, QUINTO DI TREVISO, REFRONTOLO, RESANA, REVINE LAGO, SALGAREDA, SAN FIOR, SAN PIETRO DI FELETTO, SAN POLO DI PIAVE, SAN VENDEMIANO, SAN ZENONE DEGLI EZZELINI, SANTA LUCIA DI PIAVE, SARMEDE, SEGUSINO, SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, TARZO, VAZZOLA, VIDOR, ZENSON DI PIAVE.

L'ambito di applicazione del presente Accordo, relativamente ai contratti di cui ai Titoli A), B), C) e D) è costituito dall'intero territorio amministrativo dei citati Comuni nel paragrafo precedente.

Per l'intero territorio di ciascuno dei Comuni sopra indicati, tenuto presente quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, viene individuata un'unica zona omogenea.

Non vengono individuate zone di pregio o di degrado all'interno del territorio.

Per la zona unica sopra individuata, sono definite le fasce di oscillazione dei canoni (valore mg/annuo) come da Allegato 1 (Fasce di oscillazione).

TITOLO A) CONTRATTI AGEVOLATI

(art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1 D.M. 16 gennaio 2017)

- 1) Ai fini dell'art. 2, comma 2, D.M. 16 gennaio 2017, le Organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe è definito dalle parti contraenti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione di cui all'Allegato 1 (Fasce di oscillazione).
- 2) La superficie dell'unità immobiliare concessa in locazione (più oltre indicata come "superficie utile complessiva") è data dalla somma dei seguenti elementi:
- a) l'intera superficie dell'unità abitativa;
- b) il 50% della superficie dell'autorimessa;
- c) il 25% della superficie del posto macchina in garage comune;
- d) il 25% della superficie di balconi, terrazze, portici, cantine, magazzini, lavanderie e soffitte;
- e) il 15% della superficie scoperta in uso esclusivo (in misura non superiore al 50% della superficie dell'unità abitativa di cui alla precedente lettera "a" e

mexter x

3 di 11

Tour At

prima dell'applicazione dei coefficienti correttivi più oltre indicati), compresa quella relativa al posto auto esclusivo su area scoperta.

Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.

Alla superficie di cui alla lett. a) si applicano i seguenti coefficienti:

- a) 1,40 per l'unità abitativa di superficie fino a mq. 40;
- b) 1,30 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mq. 40,01 e mq. 50;
- c) 1,20 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mq. 50,01 e mq. 60;
- d) 1,10 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mq. 60,01 e mq. 70;
- e) 1,00 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mq. 70,01 e mq. 110;
- f) per l'unità abitativa di superficie superiore a mq. 110 andrà calcolata una riduzione del 15% della superficie eccedente i mq. 110.

I metri quadrati utili dell'unità immobiliare sono calcolati sulla base della sua superficie convenzionale, con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.

- 3) II canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce di oscillazione, tenuto conto del numero degli elementi caratterizzanti presenti nell'unità immobiliare, nonché dell'anno di costruzione, di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria che abbia comportato tutti i seguenti interventi: rifacimento impianti elettrico, termico ed idraulico, sostituzione pavimenti (fatta eccezione per pavimenti in edifici storici o eseguiti con tecniche artigianali di qualità terrazzo veneziano, marmo o pavimentazione pregiata in legno) e serramenti, il tutto come da Allegato 1 (Fasce di oscillazione).
- 4) Si precisa che per gli immobili in classe energetica "A" o "B" i valori massimi subiranno un aumento del 10%.
- 5) Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di scadenza del presente accordo, i valori massimi delle fasce di oscillazione saranno aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura massima del 75% della variazione in aumento dell'indice Istat con periodo di riferimento uguale a quello in cui è stato depositato l'accordo.
- 6) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce di oscillazione di cui all'Allegato 1 (Fasce di oscillazione) e aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione Istat.
- 7) Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni di cui all'**Allegato 1** (Fasce di oscillazione) subiscono, nei valori minimi e massimi, un aumento del 2% per i contratti di durata di quattro anni, del 4% per i contratti di durata di cinque anni, del 6% per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l'intera durata contrattuale.

8) Per gli alloggi arredati, i valori massimi, come sopra specificati, potranno essere aumentati fino al 25% (venticinque per cento).

1 140

Detto incremento potrà essere elevato fino al 30% (trenta per cento) ove l'arredamento sia comprensivo degli elettrodomestici (frigorifero, forno, piano cottura e lavatrice).

L'incremento riferito all'arredo si renderà applicabile ove l'arredamento sia sufficiente alla vivibilità (comprensivo di cucina arredata anche con tavolo e sedie, bagno arredato, camera completamente arredata).

- 9) Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/98, le fasce di oscillazione di cui all'**Allegato 1** (Fasce di oscillazione) subiscono, nei valori massimi, un aumento del 25%, a valere per l'intera durata contrattuale.
- 10) Gli aumenti di cui ai paragrafi 7, 8 e 9 sono tra essi cumulabili.
- 11) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero appartamento è frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi.
- 12) Per i contratti redatti senza l'assistenza delle associazioni firmatarie del presente accordo, si definiscono le modalità di attestazione da parte di tali associazioni che, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali, attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali. L'attestazione prevista dagli articoli 1 comma 8, 2 comma 8, e 3 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente da almeno una organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori firmataria del presente Accordo tramite la elaborazione e consegna del modello **Allegato 2** (Attestazione unilaterale) o del modello **Allegato 3** (Attestazione bilaterale).
- 13) Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari, sono da intendersi quelli aventi in capo più di 50 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell'ambito territoriale del presente Accordo.
- 14) I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto allegato A al D.M. 16 gennaio 2017.

TITOLO B) CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI

(art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 2 del D.M. 16 gennaio 2017)

- 1) I contratti di locazione di natura transitoria hanno durata non superiore a diciotto mesi.
- 2) Ai fini dell'art. 2, comma 2, D.M. 16 gennaio 2017, le Organizzazioni stipulanti danno atto che il canone dei contratti individuati in epigrafe è liberamente definito dalle parti contraenti.
- 3) I canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione delle parti.

X 4550 C454

SuM

- 4) Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di proprietari e conduttori:
- 4.1) Fattispecie di esigenze dei proprietari. Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto mesi l'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per i seguenti motivi: trasferimento temporaneo della sede di lavoro; matrimonio; rientro dall'estero; destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore; motivi di studio; destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell'alloggio di servizio; qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
- 4.2) Fattispecie di esigenze dei conduttori. Quando il conduttore ha esigenza di: contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un Comune diverso da quello di residenza; previsioni di trasferimento per ragioni di lavoro; trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro; necessità di cure o assistenza a familiari in Comune diverso da quello di residenza e non confinante con esso; acquisto di un'abitazione che si renda disponibile entro diciotto mesi; ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione del conduttore; campagna elettorale; qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata in contratto.
- 5) In applicazione dell'art. 2, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017 le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecie non previste dal paragrafo 4) del presente difficilmente documentabili, sono assistite dalla organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente Accordo che attestano il supporto fornito, di cui si dà atto nel contratto sottoscritto tra le parti.
- 6) Per la stipula dei contratti di cui al presente Titolo è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche a una sola delle parti contraenti.
- 7) Per i contratti redatti senza l'assistenza delle associazioni firmatarie del presente accordo, si definiscono le modalità di attestazione da parte di tali associazioni che, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali, attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali. L'attestazione prevista dagli articoli 1 comma 8, 2 comma 8, e 3 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente da almeno una organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori firmataria del presente Accordo tramite la elaborazione e consegna del modello Allegato 2 (Attestazione unilaterale) o del modello **Allegato 3** (Attestazione bilaterale).
- 8) Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2017, per soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari, sono da intendersi quelli aventi in capo più di 50 unità immobiliari ad uso abitativo ubicate nell'ambito territoriale del presente Accordo.

9) I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto allegato B al D.M. 16 gennaio 2017.

TITOLO C) CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI

(art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98 e art. 3 D.M. 16 gennaio 2017)

1) L'ambito di applicazione del presente Accordo, relativamente ai contratti in epigrafe, è costituito dal territorio amministrativo dei Comuni descritti nelle premesse, qualora, ai sensi dell'art.3, comma 1, del D.M. 16 gennaio 2017, all'interno del loro territorio vi sia una sede di corsi di laurea o post laurea (master, dottorati, specializzazioni e perfezionamenti) o di quelli disciplinati dal regio decreto del 31/08/1933 n. 1592 e dalla legge 508 del 1999 che rilasciano diplomi di 1° e 2° livello riconosciuti dal Miur (es. le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli ISIA - Istituto superiore per le industrie artistiche - i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali parificati) o siano limitrofi a Comuni con sedi aventi i corsi sopra descritti.

Per la stipula dei contratti transitori per studenti universitari iscritti ad un corso tra quelli descritti nel paragrafo precedente in un Comune diverso da quello di residenza, viene concordato che i Comuni definiti "limitrofi" ai Comuni in cui vi è una sede dei corsi sopra citati debbano intendersi i Comuni confinanti con i Comuni nei quali vi siano le sedi di tali corsi nei quali sia iscritto lo studente che ricopre il ruolo di conduttore.

- 2) I contratti transitori per studenti universitari hanno durata da sei mesi a tre anni, rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore da comunicarsi almeno un mese e non oltre tre mesi prima. Tali contratti possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti o dalle Aziende per il diritto allo studio.
- 3) La superficie dell'unità immobiliare concessa in locazione (più oltre indicata come "superficie utile complessiva") è data dalla somma dei seguenti elementi:
- a) l'intera superficie dell'unità abitativa;
- b) il 50% della superficie dell'autorimessa;
- c) il 25% della superficie del posto macchina in garage comune;
- d) il 25% della superficie di balconi, terrazze, portici, cantine, magazzini, lavanderie e soffitte;
- e) il 15% della superficie scoperta in uso esclusivo (in misura non superiore al 50% della superficie dell'unità abitativa di cui alla precedente lettera "a" e prima dell'applicazione dei coefficienti correttivi più oltre indicati), compresa quella relativa al posto auto esclusivo su area scoperta.

Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.

Alla superficie di cui alla lett. a) si applicano i seguenti coefficienti:

- a) 1,40 per l'unità abitativa di superficie fino a mq. 40;
- b) 1,30 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mq. 40,01 e mq. 50;
- c) 1,20 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mq. 50,01 e mq. 60;
- d) 1,10 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mq. 60,01 e mq. 70;
- e) 1,00 per l'unità abitativa di superficie compresa fra mq. 70,01 e mq. 110;
- f) per l'unità abitativa di superficie superiore a mq. 110 andrà calcolata una riduzione del 15% della superficie eccedente i mq. 110.

I metri quadrati utili dell'unità immobiliare sono calcolati sulla base della sua superficie convenzionale, con una tolleranza del cinque per cento in più o in meno.

- 4) II canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce di oscillazione, tenuto conto del numero degli elementi caratterizzanti presenti nell'unità immobiliare, nonché dell'anno di costruzione, di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria che abbia comportato tutti i seguenti interventi: rifacimento impianti elettrico, termico ed idraulico, sostituzione pavimenti (fatta eccezione per pavimenti in edifici storici o eseguiti con tecniche artigianali di qualità terrazzo veneziano, marmo o pavimentazione pregiata in legno) e serramenti, il tutto come da Allegato 1 (Fasce di oscillazione)
- 5) Si precisa che per gli immobili in classe energetica "A" o "B" i valori massimi subiranno un aumento del 10%.
- 6) Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di scadenza del presente accordo, i valori massimi delle fasce di oscillazione saranno aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura massima del 75% della variazione in aumento dell'indice Istat con periodo di riferimento uguale a quello in cui è stato depositato l'accordo.
- 7) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle parti all'interno delle fasce di oscillazione di cui all'**Allegato 1** (Fasce di oscillazione) e aggiornato annualmente nella misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al 75% della variazione Istat.
- 8) Per gli alloggi arredati, i valori massimi, come sopra specificati, potranno essere aumentati fino al 25% (venticinque per cento).

Detto incremento potrà essere elevato fino al 30% (trenta per cento) ove l'arredamento sia comprensivo degli elettrodomestici (frigorifero, forno, piano cottura e lavatrice).

L'incremento riferito all'arredo si renderà applicabile ove l'arredamento sia sufficiente alla vivibilità (comprensivo di cucina arredata anche con tavolo e sedie, bagno arredato, camera completamente arredata).

- 9) Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 431/98, le fasce di oscillazione di cui all'**Allegato 1** (Fasce di oscillazione) subiscono, nei valori massimi, un aumento del 25%, a valere per l'intera durata contrattuale.
- 10) Gli aumenti di cui ai paragrafi 8 e 9 sono tra essi cumulabili.

8

- 11) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero appartamento è frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti e servizi condivisi.
- 12) Per i contratti redatti senza l'assistenza delle associazioni firmatarie del presente accordo, si definiscono le modalità di attestazione da parte di tali associazioni che, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali, attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali. L'attestazione prevista dagli articoli 1 comma 8, 2 comma 8, e 3 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente da almeno una organizzazione della proprietà edilizia o dei conduttori firmataria del presente Accordo tramite la elaborazione e consegna del modello **Allegato 2** (Attestazione unilaterale) o del modello **Allegato 3** (Attestazione bilaterale).
- 13) I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto Allegato C al D.M. 16 gennaio 2017.

TITOLO D) CANONE MASSIMO DELL'ALLOGGIO SOCIALE E ACCORDO INTEGRATIVO

- 1) I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dell'articolo 2 comma 3 del Decreto 22 Aprile 2008, sono individuati anche in base ad appositi accordi integrativi tra la proprietà interessata e le organizzazioni firmatarie del presente accordo, all'interno delle fasce di oscillazione, in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore. Tali agevolazioni costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, secondo periodo, del D.M. 16 gennaio 2017, elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal presente Accordo.
- 2) Nella definizione di detti canoni si applicano le modalità di calcolo previste al titolo A), paragrafo 5, del presente Accordo.
- 3) Per gli oneri accessori si applica quanto previsto dall'articolo 4 del D.M. 16 gennaio 2017.

TITOLO E) ONERI ACCESSORI

Per i contratti regolati dal presente Accordo e dagli Accordi integrativi è applicata la Tabella degli oneri accessori, Allegato D) al D.M. 16 gennaio 2017 e, per quanto non specificatamente contemplato, si rinvia agli usi e alle convenzioni locali.

TITOLO F)

9 di 1,1 /

COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

- 1) Per l'attivazione della procedura prevista dall'art. 6 D.M. 16 gennaio 2017 e dagli articoli 14 del tipo di contratto Allegato A) al D.M. 16 gennaio 2017, del tipo di contratto Allegato B) al D.M. 16 gennaio 2017 e del tipo di contratto Allegato C) al D.M. 16 gennaio 2017, si applica quanto stabilito dal Regolamento Allegato E del D.M. 16 gennaio 2017. Per l'avvio della procedura la parte interessata utilizza il modello **Allegato 4** (Modulo di richiesta) al presente Accordo.
- 2) Per l'attivazione ed adesione alla procedura di negoziazione, parte locatrice dovrà rivolgersi ad una delle Organizzazioni della proprietà immobiliare firmatarie del presente accordo territoriale, mentre parte conduttrice dovrà rivolgersi ad una delle Organizzazioni dei conduttori firmatarie del presente accordo territoriale.

TITOLO G) RINNOVO E AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO

1) Il presente accordo, depositato con le modalità previste dall'articolo 7, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, ha durata di anni tre a decorrere dal giorno di deposito.

Prima della scadenza, ciascuna delle organizzazioni firmatarie può chiedere al Comune di provvedere alla convocazione per l'avvio della procedura di rinnovo. In mancanza di richiesta, l'accordo si rinnoverà automaticamente di anno in anno.

- 2) Trascorsi inutilmente 30 giorni dall'eventuale richiesta di cui al precedente n. 1, la richiedente può procedere di propria iniziativa alla convocazione.
- 3) Nel caso in cui una associazione maggiormente rappresentativa a livello locale, sia della proprietà edilizia sia dei conduttori, intendesse aderire al presente accordo, dovrà presentare formale richiesta al Comune. L'accettazione della richiesta di adesione avverrà con parere positivo della maggioranza assoluta delle organizzazioni firmatarie del presente accordo.
- 4) In presenza di specifiche e rilevanti esigenze di verifica dei contenuti dell'Accordo, da motivare nella richiesta, ogni organizzazione firmataria dell'Accordo, ovvero successivamente aderente, può richiedere al Comune la convocazione delle parti firmatarie anche per introdurre modifiche ed integrazioni.
- 5) Nel caso di mancata convocazione da parte del Comune e trascorsi 30 giorni dalla richiesta, l'Organizzazione istante può procedere di propria iniziativa alla convocazione.
- 6) Il presente Accordo resta in vigore fino al deposito di un nuovo Accordo.

Costituiscono parte integrante di questo Accordo i seguenti allegati:

10 di 11

a li a l

Allegato 1: Fasce di oscillazione per i Comuni oggetto del presente Accordo

Allegato 2: Attestazione unilaterale Allegato 3: Attestazione bilaterale Allegato 4: Modulo di richiesta

Letto, confermato e sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti.

Treviso, lì 05.02.2024

A.P.E., ASSOCIAZIONE PROPRIETA' EDILIZIA - CONFEDILIZIA TREVISO, in persona del Presidente Geom. Marcello Furlan;

U.P.P.I., UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI - TREVISO, in persona del Presidente Avv. Marzio Bolondi;

A.S.P.P.I., ASSOCIAZIONE SINDACALE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI - TREVISO, in persona del Presidente Avv. Andrea Gatto;

CONFAPPI, CONFEDERAZIONE PICCOLA PROPRIETA' IMMOBILIARE - TREVISO, in persona del Presidente Dott.ssa Ines Durante:

CONFABITARE, ASSOCIAZIONE PROPRIETARI IMMOBILIARI – TREVISO, in persona del Presidente Avv. Francesco Marini;

S.U.N.I.A., SINDACATO UNITARIO NAZIONALE INQUILINI ED ASSEGNATARI – TREVISO, in persona del Segretario Provinciale Dott.ssa Deborah Marcon;

S.I.C.E.T, SINDACATO INQUILINI CASA E TERRITORIO – TREVISO, nella rappresentanza territoriale del Sig. Stefano Bellotto;

U.N.I.A.T., UNIONE NAZIONALE INQUILINI AMBIENTE E TERRITORIO – TREVISO, in persona del Responsabile Territoriale Sig. Mario Tozzato

A.P.P.C., ASSOCIAZIONE PICCOLI PROPRIETARI CASE, in persona del delegato Sig. Sacchet Michele

BELLUNO e TREVISO

ASSOCASA, in persona del delegato dott. Iafullo Pasquale

FEDER CASA, in persona del delegato Sig. Zordan Francisco

Allegato "1" (Fasce di oscillazione)

Tabella Comuni per i territori di:

ALTIVOLE, ARCADE, ASOLO, BORSO DEL GRAPPA, BREDA DI PIAVE, CAERANO DI SAN MARCO, CAPPELLA MAGGIORE, CASTELCUCCO, CASTELLO DI GODEGO, CAVASO DEL TOMBA, CESSALTO, CHIARANO, CIMADOLMO, CISON DI VALMARINO, CODOGNE', COLLE UMBERTO, CORDIGNANO, CORNUDA, CROCETTA DEL MONTELLO, FARRA DI SOLIGO, FOLLINA, FONTANELLE, FONTE, FREGONA, GAIARINE, GIAVERA DEL MONTELLO, GODEGA DI SANT'URBANO, GORGO AL MONTICANO, ISTRANA, LORIA, MANSUE', MARENO DI PIAVE, MASER, MASERADA, MEDUNA DI LIVENZA, MIANE, MONASTIER DI TREVISO, MONFUMO, MORGANO, MORIAGO DELLA BATTAGLIA, NERVESA, ORMELLE, ORSAGO, PEDEROBBA, PIEVE DEL GRAPPA, PONTE DI PIAVE, PORTOBUFFOLE', POSSAGNO, POVEGLIANO, QUINTO DI TREVISO, REFRONTOLO, RESANA, SALGAREDA, REVINE LAGO, SAN FIOR, SAN PIETRO DI FELETTO, SAN POLO DI PIAVE, SAN VENDEMIANO, SANTA LUCIA DI PIAVE, SAN ZENONE DEGLI EZZELINI, SARMEDE, SEGUSINO, SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, TARZO, VAZZOLA, VIDOR, ZENSON DI PIAVE.

PRECISAZIONI RELATIVE ALLA SEGUENTE TABELLA ALLEGATO "1" (Fasce di oscillazione)

- Qualora sull'immobile oggetto della locazione siano stati effettuati lavori di manutenzione straordinaria (rifacimento impianti elettrico, termico ed idraulico, sostituzione pavimenti e serramenti), ai fini della vetustà andrà tenuto conto dell'anno di esecuzione di tali interventi, equiparandolo all'anno di costruzione o ristrutturazione.

 Si precisa che la sostituzione dei pavimenti non è richiesta quando si tratta di pavimenti in edifici storici o eseguiti con tecniche artigianali di qualità (es. pavimentazioni in terrazzo veneziano, marmo o pavimentazione pregiata in legno).
- Per gli immobili in classe energetica "A" e "B" i valori massimi di cui alla tabella seguente subiranno un aumento del 10%.

I valori sono espressi in EURO per MQ/ANNUO

	1^ Subfascia	2^ Subfascia	3^ Subfascia		
	000000000000000000000000000000000000000				
	UNITA' IMMOBILIARE	UNITA' IMMOBILIARE	UNITA' IMMOBILIARE		
	DI PARTICOLARI DOTAZIONI	DI PARTICOLARI DOTAZIONI	DI PARTICOLARI DOTAZIONI		
	Caratterizzata dalla presenza	Caratterizzata dalla presenza	Caratterizzata dalla presenza fino a 5 dei seguenti		
	di almeno 7 dei seguenti	di almeno 6 dei seguenti			
	elementi di riferimento	elementi di riferimento	elementi di riferimento		
	impianto di riscaldamento	impianto di riscaldamento	impianto di riscaldamento impianto di		
	2. impianto di	2. impianto di			
	condizionamento e/o	condizionamento e/o	condizionamento e/o		
	impianto pannelli	impianto pannelli	impianto pannelli		
	fotovoltaici	fotovoltaici	fotovoltaici		
	3. impianto allarme	3. impianto allarme	3. impianto allarme		
	antintrusione e/o	antintrusione e/o	antintrusione e/o		
ANNO DI COSTRUZIONE /	portoncino blindato	portoncino blindato	portoncino blindato		
RISTRUTTURAZIONE /	e/o barra antintrusione	e/o barra antintrusione	e/o barra antintrusione		
MANUTENZIONE	4. videocitofono e/o	4. videocitofono e/o	4. videocitofono e/o		
	impianto di	impianto di	impianto di		
STRAORDINARIA					
	videosorveglianza	videosorveglianza	videosorveglianza		
	5. unità immobiliare in	5. unità immobiliare in	5. unità immobiliare in		
	edificio dotato di	edificio dotato di	edificio dotato di		
	ascensore	ascensore	ascensore		
	6. doppi servizi	6. doppi servizi	6. doppi servizi 7. doppi vetri		
	7. doppi vetri	7. doppi vetri			
	(vetrocamera o	(vetrocamera o	(vetrocamera o controfinestre)		
	controfinestre)	controfinestre)			
	8. terrazza, balcone,	8. terrazza, balcone,	8. terrazza, balcone,		
		portico	portico		
	portico				
	9. cantina, magazzino,	9. cantina, magazzino,	9. cantina, magazzino,		
	lavanderia, soffitta	lavanderia, soffitta	lavanderia, soffitta		
	10. garage o posto auto in	10. garage o posto auto in	10. garage o posto auto in		
	uso esclusivo uso esclusivo		uso esclusivo		
	11. area scoperta in uso	11. area scoperta in uso	11. area scoperta in uso		
	esclusivo	esclusivo	esclusivo		
	12. area a verde e/o cortile	12. area a verde e/o cortile	12. area a verde e/o cortile		
	in uso comune (min.	in uso comune (min.	in uso comune (min.		
	mq. 20 per unità)	mq. 20 per unità)	mq. 20 per unità)		
	13. fabbricato in edificio	13. fabbricato in edificio	13. fabbricato in edificio		
	fino ad un massimo di 8	fino ad un massimo di 8	fino ad un massimo di 8		
	unità abitative	unità abitative	unità abitative		
OA 01.01.2021 IN POI	DA € 90,00 AD € 38,00	DA € 82,00 AD € 36,00	DA € 72,00 AD € 26,00		
A 01.01.2006 AL 31.12.2020	DA € 83,00 AD € 35,00	DA € 75,00 AD € 33,00	DA € 66,00 AD € 24,00		
A 01.01.1991 AL 31.12.2005	DA € 77,00 AD € 28,00	DA € 68,00 AD € 22,00	DA € 58,00 AD € 17,00		
INO AL 31.12.1990	DA € 64,00 AD € 22,00	DA € 57,00 AD € 19,00	DA € 46,00 AD € 11,00		

X ASSOCA 8A FOUNT U Thu

ALLEGATO "2" (Attestazione unilaterale)

ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA EX D.M. 16/01/2017

L'Organizzazione, firmataria dell'Accordo territoriale per il Comune di,
depositato il, in persona di,
PREMESSO CHE
il Sig
Tutto ciò premesso, l'Organizzazione, come sopra rappresentata, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dal Signor, anche ai fini dell'ottenimento di eventuali agevolazioni fiscali,
ATTESTA
- che i contenuti economici e normativi del contratto sopra descritto corrispondono a quanto previsto dall'Accordo territoriale vigente per il Comune di
Treviso, lì Il dichiarante p. l'Organizzazione
p. 1 Organizzazione

ALLEGATO "3" (Attestazione bilaterale)

ATTESTAZIONE BILATERALE DI RISPONDENZA EX D.M. 16/01/2017

l'Organizzazione , in persona di , firmatarie dell'Accordo territoriale per il Comune di , depositato il ,
PREMESSO CHE
il Sig
o, in alternativa, in caso di richiesta congiunta:
il Sig
Tutto ciò premesso, le Organizzazioni e, come sopra rappresentate, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dal signor, anche ai fini dell'ottenimento di eventuali agevolazioni fiscali,
ATTESTANO
- che i contenuti economici e normativi del contratto sopra descritto corrispondono a quanto previsto dall'Accordo territoriale vigente per il Comune di, depositato in data;
- che il canone mensile di € (euro), indicato nel citato contratto di locazione, risulta congruo in relazione alle tabelle ed alle previsioni dell'indicato Accordo territoriale.
Il dichiarante
p. l'Organizzazione (proprietari)
p. l'Organizzazione (inquilini)
oppure \(\sum_{\text{Ma}}
I dichiaranti
p. l'Organizzazione (proprietari)
p. l'Organizzazione (inquilini)

ALLEGATO "4" (Modulo di richiesta)

MODULO DI RICHIESTA PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE (D.M. 16/1/2017)

Il/la sottoscritto/a	residente	in		via/piazz
	n. sc.	, int.	. cap .	mail / mail pe
	, telefo	no		, cellulai
, co	nduttore/locatore di	immobile sit	o all'indirizzo di	residenza sopr
indicato, ovvero in, sc, int, cap	via/pia	zza	A	t
, sc, int, cap	, con contratto di	locazione abi	tativa:	
□ agevolato;				
☐ transitorio;				
□ studenti universitari,				
\Box libero, <i>ex</i> art. 2, comma 1, L.	431/98			
□ ex art. 23, D.L. 133/2014, con		e (c.d. <i>Rent to</i>	o buv):	
□ altro		(C. C. Troin to	7/)	
sottoscritto in data//	/ e registrato in data	ı/	/ per la durata d	li anni/mes
con il locatore/conduttore S	ig./Sig.ra/Soc			, C.F
	residen	te in		via/piazz
	n, sc	, int,	cap, al ca	anone mensile d
Euro		2000	2 (4	
avendo interesse ad avviare la	procedura prevista da	ıll'articolo	del contratto	di locazione pe
questioni inerenti:				
☐ interpretazione del contratto;				
□ esecuzione del contratto;	a dal aantrotta all'aaa	arda di rifari	manta	
attestazione della rispondenzacanone di locazione;	a dei comitatto an acc	ordo di fficili	memo,	
oneri accessori;				
variazione dell'imposizione f	iscale sull'immobile:			
sopravvenienza di elemento c		uità del canor	ne:	
☐ cessazione della locazione;	the merce sund congr	anta dei canoi	ic,	
☐ condizione e manutenzione d	ell'immobile:			
☐ funzionamento degli impianti				
☐ regolamento condominiale;	i e servizi,			
e fa presente quanto segue (da	descrivere obbligator	iamente):		
e in presente quante segue (un	gggggg.			

x HSSoct Ma

Telle

mo

CHIEDE

alla	Organizzazione	qı	uale firmata	Organizzazione iria dell'Accord	lo territoriale	sottoscritto ai	sensi art.
il Con	nma 3, L. 9 dicemb nune di		ch	e, valutata l'an	nmissibilità d	ella presente i	istanza ed
	to il negoziatore, lazione paritetica	proceda ai si	accessivi ad	dempimenti pro	evisti dall'art	. 3 del Regola	amento di
accetta	azione da parte mi	a, in caso di fo	_	_			
	7 e 8 del citato R i della comunicaz	•	ore/condutto	ore della preser	ite istanza si	indica l'indiriz	zzo di cui
alla pr	emessa, ovvero _						
Autori	zzo/non autorizzo	a recapitarm	i le success	ive comunicaz	ioni alla mail	pec sopra indi	cata.
3 	lì		J	Firma			
						,	Men
\X	1 ()			\	11	N 1 4	
All	' Chil	1	M		$\rightarrow M$	Dolum	\bigcup
		1.00	1 04		e	1 /	
201	$\sqrt{\chi}$	X ASSO, CI) ,	WI	(m	RE	
sei	NICK!	Joun	Ch				